

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

B.G., nato a (OMISSIS);

B.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 13/10/2016 dalla Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il 13/10/2016, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Rimini, in data 14/02/2013, nei confronti di B.G. e B.M., ritenuti responsabili di delitti di bancarotta in relazione al fallimento:

- della "(OMISSIS)" s.r.l., dichiarato nell'agosto 2009, società della quale essi erano stati rispettivamente amministratore di fatto e di diritto;
- della "(OMISSIS)" s.p.a. (il solo B.G., amministratore unico), dichiarato tre mesi più tardi.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nei limiti delle contestazioni su cui era intervenuta la condanna anzidetta, B.M. doveva intendersi responsabile di condotte di bancarotta semplice, per avere irregolarmente tenuto le scritture contabili della s.r.l. e per essersi astenuto dall'avanzare richiesta di fallimento (così aggravando il dissesto della medesima società). B.G., invece, risultava aver commesso comportamenti distrattivi quanto alla s.r.l. e dissipativi in pregiudizio del patrimonio della "(OMISSIS)" s.p.a., oltre ad aver tenuto le scritture della "(OMISSIS)" in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari; egli era stato altresì condannato sia per la medesima condotta ex art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. attribuita al coimputato, sia per uno specifico addebito di insolvenza fraudolenta, per avere contratto obbligazioni per una fornitura di merce dissimulando il già irreversibile dissesto della s.r.l. ed agendo con il proposito di non darvi adempimento.

Le distrazioni in pregiudizio di quest'ultima società, in particolare, avevano riguardato risorse finanziarie per poco più di 377.000,00 Euro, attraverso la negoziazione di assegni di provenienza della fallita, versati da B.G. su un suo conto corrente personale; la dissipazione del patrimonio della s.p.a., invece, si assumeva realizzata mediante la concessione di fidejussioni a titolo gratuito per complessivi 1.825.000,00 Euro in favore della medesima "(OMISSIS)" s.r.l., già in stato di conclamata insolvenza.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

2.1 Con riguardo al capo A), afferente le ipotesi distrattive appena ricordate, il processo di merito avrebbe fatto emergere la prova di mere operazioni di cambio assegni effettuate da B.G., onde consentire (attraverso lo sconto dei titoli) che nelle casse della s.r.l. poi fallita confluissero immediate liquidità: nè può intendersi dimostrato, malgrado quanto affermato nella decisione di primo grado, che le operazioni de quibus sarebbero comunque avvenute con personaggi che nulla avevano a che fare con la società e neppure ne erano clienti. La realtà è che nessuno volle impoverire la s.r.l., tanto è vero che al capo E) lo stesso B.G. risponde di aver dissipato i beni della "(OMISSIS)" s.p.a. proprio per finanziare la prima società, in chiara antitesi rispetto all'ipotesi accusatoria; in definitiva, la s.r.l. si trovava in una situazione di crisi che l'imputato, sia pure erroneamente, ritenne essere provvisoria e rimediabile, anche perchè mal consigliato da professionisti poi coinvolti nelle indagini.

Ne consegue che il B. non prevede che dal suo comportamento potesse derivare il dissesto della società, nè accettò tale rischio; mentre le condotte da lui realizzate, finalizzate ad

estinguere posizioni debitorie, non avrebbero dovuto concretizzare fattispecie distrattive, ma semmai ipotesi di bancarotta semplice, derivanti da mera colpa (giacchè l'imputato non fu mai consapevole che attraverso tali operazioni si sarebbe prodotto un danno per il ceto creditorio).

2.2 In ordine al secondo addebito, ascritto ad entrambi gli imputati come bancarotta fraudolenta documentale e derubricato in bancarotta semplice per il solo B.M., la difesa evidenzia che il padre del suddetto - come provato per tabulas - non fece che garantire liquidità alla s.r.l., provvedendo a tamponare situazioni debitorie; al contrario, non è stato dimostrato che le operazioni di cambio assegni fossero sottese a forniture di merci. Sul piano della tenuta della contabilità, dunque, non vi fu alcun pregiudizio per la ricostruzione del patrimonio: quando B.G. "riceveva dal suo interlocutore un assegno postdatato che avrebbe scontato, gliene consegnava uno di pari importo e con medesima scadenza, cosicché per quel tempo che intercorreva tra il deposito del titolo e l'effettiva scadenza egli otteneva dall'Istituto Bancario Sanmarinese una cifra contante pari all'80% dell'importo dell'assegno stesso". Inoltre, "l'impegno che assumeva il B. con il suo interlocutore, che dava vita a medesima operazione di sconto presso il proprio istituto di credito, era quello di provvedere, alla scadenza, al pagamento del proprio assegno (...). Essendo, quelle poste in essere, operazioni con assegni tra persone che non avevano effettivi rapporti commerciali, non potevano giocoforza essere contabilizzate nelle scritture contabili della "(OMISSIS) s.r.l.".

Ne deriva, al contempo, che nessun addebito avrebbe dovuto muoversi al figlio M., totalmente all'oscuro delle iniziative del padre e perciò immune anche da profili di mera negligenza.

2.3 Con riferimento al capo C), il difensore dei ricorrenti rileva che La bancarotta semplice per aggravamento del dissesto richiede la dimostrazione di una colpa grave, mentre invece gli imputati non ebbero mai contezza di una presunta irreversibilità della decozione (tanto che non si registrarono esposizioni nel bilancio di dati mendaci, onde occultare la già avvenuta perdita del capitale).

Sul punto, la sentenza della Corte di appello avrebbe abusato della tecnica del ricorso alla motivazione per relationem, non fornendo compiuta risposta alle doglianze esposte con i motivi di gravame.

2.4 Quanto al capo E), afferente il fallimento della s.p.a., la Corte territoriale avrebbe ignorato le deduzioni difensive sull'essere stati, per iniziativa di B.G., denunciati i componenti del collegio sindacale della "(OMISSIS)" a seguito delle omissioni loro ascrivibili; analogamente, non avrebbe in alcun modo considerato - anche ai fini della necessità di escludere l'elemento soggettivo del presunto reato da ascrivere allo stesso imputato - che il conferimento di beni alla s.r.l., a titolo gratuito e senza interessi, riguardò tre appartamenti solo formalmente di proprietà della s.p.a., ma riferibili in concreto al nucleo familiare (e ciò avvenne senza che i sindaci, malgrado si trattasse di professionisti esterni, rilevassero il conflitto di interesse del ricorrente, amministratore unico della

"(OMISSIS)" ed al contempo socio della "(OMISSIS)" s.r.l., rappresentandogli la necessità di astenersi).

2.5 Da ultimo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento in favore degli imputati delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario, attenuanti che "ben avrebbero potuto essere concesse anche in ragione del tempo trascorso dal fatto reato".

3. Con atto dep. in Cancelleria il 10/07/2017, il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire motivi nuovi ed aggiunti.

Vi si deduce innanzi tutto che la motivazione della sentenza impugnata si rivela manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui non avrebbe inteso derubricare gli addebiti per B.G., così come avvenuto per il figlio (la riqualificazione in melius sarebbe stata altresì doverosa anche per la presunta bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ordine alla quale B.M. è stato assolto). A riprova, si evidenzia come, per l'ipotesi criminosa sub C), qualificata ab initio come bancarotta semplice, i giudici di merito abbiano inteso escludere che la condotta di B.G. fosse stata animata da dolo specifico: il che porta all'inevitabile conclusione che ciò avrebbe dovuto valere anche per i primi due capi della rubrica.

La difesa ribadisce quindi la natura delle operazioni di sconto assegni, segnalando che, ove ci fossero state compravendite di merci con pagamenti non contabilizzati, sarebbe stato logico rinvenire bolle di trasporto od altri documenti. Quanto alla tenuta delle scritture, è pacifico che B.M. nulla sapesse di quegli scambi di titoli, tanto che il curatore del fallimento della s.r.l. chiarì che i libri erano stati regolarmente tenuti fino a marzo 2009: perciò le irregolarità furono successive (ed è provato che in quel periodo B.G. fu costretto ad assentarsi dal lavoro, per una grave malattia).

Quanto al non aver richiesto tempestivamente il fallimento, B.G. operò comunque nella ragionevole convinzione di poter ripianare i debiti, mentre il figlio presentò l'istanza appena quattro mesi dopo avere assunto effettivamente la carica (in un periodo nel quale il padre si dovette assentare per le ragioni di cui sopra). Dinanzi a tali obiettive emergenze istruttorie, l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il dissesto sarebbe stato già manifesto e conoscibile già dal 2005, appare apodittica.

Con riguardo al reato sub D), B.G. non si rese responsabile di insolvenza fraudolenta: egli non dissimulò alcunchè, nè volle restare inadempiente, semplicemente non riuscì ad onorare un'obbligazione assunta.

Di tutti i reati precedenti, alcuni già per come contestati e gli altri a seguito della sollecitata riqualificazione, il difensore degli imputati rappresenta comunque l'intervenuta prescrizione.

In ordine ai fatti correlati al fallimento della s.p.a., la difesa argomenta che B.G. "è un uomo semplice, con poca istruzione ma dotato di indole imprenditoriale, che si è affidato a un collegio sindacale composto da professionisti, i quali non solo lo hanno mal indirizzato, ma

anche mal consigliato con riguardo alla gestione sia della "(OMISSIS)" che, giocoforza, della "(OMISSIS)" s.r.l.. Gli stessi hanno omesso di farlo astenere durante le delibere delle fidejussioni ed hanno dato parere positivo su operazioni che svuotavano le casse della "(OMISSIS)" per tentare di risanare la "Sedetti".

Infine, si legge nello scritto difensivo che entrambi i ricorrenti avrebbero meritato le circostanze ex art. 62-bis c.p. prevalenti sulle aggravanti; lo stesso B.G. risulta essersi assunto le proprie responsabilità ed aver mantenuto un corretto comportamento processuale, oltre ad avere - con le dichiarazioni anzidette - dato le mosse ad un procedimento a carico dei componenti del collegio sindacale.

4. Il 18/07/2017 la difesa ha fatto pervenire una memoria con la quale segnala che la Prima Sezione di questa Corte ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 L. Fall., nella parte in cui prevedono l'obbligatorietà delle pene accessorie ivi previste, per la durata di 10 anni e non invece in misura corrispondente all'entità delle pene principali, in caso di condanna per delitti di bancarotta. Nell'interesse degli imputati, pertanto, si sollecita la sospensione del processo, avendo entrambi subito l'applicazione delle pene accessorie anzidette e potendo dunque confidare, in ipotesi, in "un trattamento in linea con quanto verrà deciso dalla Corte Costituzionale".

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, con riferimento alle posizioni di entrambi gli imputati ed alle ragioni di doglianza rispettivamente formulate.
2. Preliminarmente, la Corte ritiene non esservi i presupposti per la sospensione del presente giudizio di legittimità, pure a seguito della denunciata incostituzionalità delle norme sopra evidenziate; a prescindere dal rilievo che dinanzi al giudice delle leggi, ad oggi, la questione de qua non può dirsi formalmente pendente, il tema non era stato prospettato con i motivi di ricorso qui in esame, ed in ogni caso potrebbe costituire - all'esito della futura decisione della Consulta - oggetto di incidente di esecuzione, senza alcun pregiudizio per gli odierni ricorrenti.
3. Passando all'esame dei motivi di impugnazione, questi si palesano manifestamente infondati, per le ragioni appresso illustrate; va peraltro sottolineata la tardività dell'atto recante i "motivi nuovi ed aggiunti", richiamato in precedenza, alla luce del principio generale secondo cui il termine di quindici giorni prima dell'udienza, per il deposito degli scritti difensivi (ricavabile dall'art. 611 c.p.p. in materia di procedimento camerale) è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prenderne in esame il contenuto (v. Cass., Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri).
- 3.1 In ogni caso, con specifico riguardo alla posizione di B.G., scrive la difesa che "il presupposto di fatto del fallimento, e cioè lo stato di insolvenza, non è stato previsto nè voluto, nemmeno a titolo di dolo eventuale. Non ha mai, lo stesso B., prefigurato che il

suo, ritenuto come un comportamento depauperativo, potesse portare verosimilmente al dissesto ed accettare tale rischio, perchè riteneva, anche se a torto, che la società potesse tornare a tempi migliori (...). La bancarotta è un reato di evento e tale è l'insolvenza della società, che trova riconoscimento formale e giuridicamente rilevante nella dichiarazione di fallimento conseguente alla condotta distrattiva dell'imprenditore".

La tesi difensiva esprime implicitamente adesione ai principi affermati in un isolato precedente di questa Corte (Cass., Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Rv 253493), secondo cui "nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo"; tesi, tuttavia, che alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale deve ritenersi del tutto destituita di fondamento. Plurime e non più smentite decisioni di legittimità, successive alla richiamata pronuncia, sono infatti tornate ad affermare che "ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento" (Cass., Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012, Lanciotti, Rv 254634; v. anche Cass., Sez. 5, n. 27993 del 12/02/2013, Di Grandi).

In una quasi coeva decisione, identicamente massimata (Rv 254061) questa stessa Sezione ha precisato che "anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non si richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento (...). Al riguardo vale la pena di rimarcare che il rapporto eziologico fra la condotta vietata e il dissesto della società è richiesto dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, nel testo novellato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di bancarotta da reato societario, il cui elemento oggettivo - nel modello descrittivo recato dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c., richiamati dalla norma incriminatrice - è del tutto diverso da quello che caratterizza le condotte vietate dall'art. 216 della citata Legge, richiamato invece dal citato art. 223, comma 1" (Cass., Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro).

L'indirizzo, dopo ulteriori conferme - v. Cass., Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, nonché Cass., Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone ha trovato nuovo e definitivo avallo da parte del massimo organo di nomofilachia (Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv 266804), con l'affermazione che "ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività" (le Sezioni Unite hanno altresì precisato, in motivazione, che "i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza").

Deve allora ritenersi che la condotta sanzionata dall'art. 216 L. Fall. - e, per le società, dall'art. 223, comma 1 - non sia quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere

provocato il fallimento, bensì - assai prima - quella di depauperamento dell'impresa, consistente nell'averne destinato le risorse ad impieghi estranei all'attività dell'impresa medesima. La rappresentazione e la volontà dell'agente debbono perciò inerire alla deminutio patrimonii (semmai, occorre la consapevolezza che quell'impoverimento dipenda da iniziative non giustificabili con il fisiologico esercizio dell'attività imprenditoriale): tanto basta per giungere all'affermazione del rilievo penale della condotta, per sanzionare la quale è sì necessario il successivo fallimento, ma non già che questo sia oggetto di rappresentazione e volontà - sia pure in termini di semplice accettazione del rischio di una sua verifica - da parte dell'autore.

Ergo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dei ricorrenti, la fattispecie astratta del delitto in esame appare disegnata dal legislatore come reato di pericolo, non già di evento; una fattispecie in relazione alla quale la Corte Costituzionale rilevò anni addietro che "il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di fallimento come semplice condizione di procedibilità o di punibilità, ma ha invece voluto (...) richiedere l'emissione della sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perchè, intervenendo la sentenza dichiarativa di fallimento, la messa in pericolo di lesione al bene protetto si presenta come effettiva e reale" (sentenza n. 146 del 27/06/1982). Aderendo a tale approccio interpretativo, la bancarotta fraudolenta patrimoniale deve intendersi reato di pericolo concreto, dove la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento (condizione, peraltro, neppure indispensabile per l'esercizio dell'azione penale o per l'adozione di provvedimenti di libertate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 238 L. Fall.).

Pronunce più recenti sono andate addirittura oltre, superando le indicazioni della richiamata giurisprudenza costituzionale e giungendo ad affermare che "in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento" (Cass., Sez. 5, n. 13910 dell'08/02/2017, Santoro, Rv 269388). Una prospettiva, all'evidenza, ancor più radicalmente contraria alle tesi esposte nell'interesse degli odierni imputati.

3.2 Tanto precisato, appare dunque pacifica la valenza distrattiva delle operazioni di cambio assegnate da B.G., già sulla base della descrizione in fatto che ne offre il ricorrente: i titoli de quibus, vuoi se emessi in favore di soggetti che non avevano avuto rapporti commerciali con la fallita, vuoi se strumentali a far conseguire liquidità alla medesima (per importi, comunque, giocoforza inferiori a quelli portati dai titoli stessi), erano pur sempre tratti su conti riferibili alla società, costituendone pertanto risorse finanziarie il cui venir meno non potè che comportare ipso facto l'impoverimento del patrimonio della "(OMISSIS)" s.r.l.

Ineccepibili, e correttamente richiamate dalla Corte territoriale, risultano pertanto le osservazioni contenute nella sentenza di primo grado, laddove si era sottolineato come, ai

fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione sub A), bastasse rilevare che sul conto corrente personale di B.G. erano transitati anche somme ed assegni provenienti da conti aziendali, per ciò solo da considerare di pertinenza della società poi sottoposta a procedura concorsuale. Nel contempo, per quanto sopra diffusamente evidenziato, a nulla rileva la circostanza che l'uno o l'altro degli imputati avessero previsto che dalle loro condotte potesse derivare il dissesto della s.r.l., od avessero agito accettando il rischio che si verificasse.

3.3 Quanto ai riflessi della condotta de qua sul piano della tenuta della contabilità e di ricostruzione del movimento degli affari, entrambe le tesi difensive si rivelano, parimenti, manifestamente infondate.

L'assunto di B.G. è che quelle operazioni di cambio assegni non avrebbero dovuto essere riportate nei libri contabili, perchè intrattenute con soggetti che non avevano rapporti di affari con la società; ma non si vede in base a quale norma giuridica o prassi commerciale possa dirsi consentito emettere assegni di una s.r.l. esercente attività d'impresa (financo per una mole complessiva di alcune centinaia di migliaia di Euro) senza darne contezza formale, quand'anche fosse vero che dietro alle transazioni anzidette non vi fossero stati acquisti di beni rivenduti in un secondo momento. Inoltre, secondo la difesa la condotta dell'imputato non sarebbe stata animata da alcun dolo specifico od intenti di frode in danno dei creditori, ma già da anni la giurisprudenza di questa Corte afferma che "per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per espresso dettato dell'art. 216, comma 1, n. 2, della L. Fall., è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto invece il dolo intenzionale, perchè la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva - l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa - anzichè a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, quale è il pregiudizio per i creditori" (Cass., Sez. 5, n. 5905 del 06/12/1999, Amata, Rv 216267; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso). Le pronunce degli anni successivi, ferma restando la necessità del dolo specifico per le sole ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità (v. Cass., Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero), hanno financo superato l'orientamento secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture, rilevante ex art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., presuppone il dolo intenzionale: si è infatti precisato che il reato de quo "richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione" (Cass., Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv 258881; v. altresì, già nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 22109 dell'11/05/2005, Veronesi).

Nell'interesse di B.M., per il quale il medesimo addebito sub B) è stato derubricato nella corrispondente ipotesi di bancarotta semplice, il fatto che egli fosse ignaro delle abitudini

paterne nel disporre dei libretti di assegni correlati ai conti aziendali non può valere ad escluderne la colpa nella gestione della società (a tacer d'altro, egli ben avrebbe potuto e dovuto sincerarsi dei movimenti finanziari in uscita) e nel rispetto dell'immediato obbligo di legge di curarne a dovere le scritture. Del resto, egli divenne amministratore di diritto della "(OMISSIS)" s.r.l. già a partire dal 2006, e ciò fece - vedi quanto evidenziato dal giudice di primo grado - come mero prestanome, in quanto il padre non avrebbe potuto figurare come titolare di attività commerciali a causa di una pregressa condanna: B.M., in definitiva, prima scelse consapevolmente di non occuparsi della conduzione dell'impresa, pur sapendo che la sua veste di legale rappresentante avrebbe dovuto imporgli ben altro atteggiamento, poi ne assunse la gestione anche di fatto, a seguito di una malattia del coimputato (ma, pur avendo ammesso di essersi reso conto della gravità della situazione economico-finanziaria della società, non ne richiese subito il fallimento).

Ai rilievi appena formulati, malgrado risultino sviluppati in entrambe le decisioni di merito, i ricorrenti obiettano apoditticamente di aver confidato B.G. addirittura per anni, per alcuni mesi il figlio - che a detta situazione potesse trovarsi rimedio: salvo non essere in grado di spiegare, nè l'uno nè l'altro, come avessero inteso determinarsi per ottenere quell'obiettivo. Il che rende financo inammissibili per genericità i motivi di doglianza concernenti la dichiarata responsabilità degli imputati in ordine al capo C) della rubrica.

3.4 Relativamente all'insolvenza fraudolenta di cui al capo D), la difesa di B.G. evidenzia che egli rimase semplicemente inadempiente rispetto ad obbligazioni assunte: lo fa, tuttavia, solo con i ricordati motivi nuovi ed aggiunti che, oltre ad essere tardivi, risultano in parte qua del tutto svincolati dai limiti del ricorso originario.

Le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, a riguardo, che "i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (...) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (..), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a)" (Cass., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv 210259). In applicazione del principio ora richiamato, pronunce successive vi hanno espresso costante adesione, giungendo ad affermare che "in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poichè la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso" (Cass., Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv 251482).

3.5 Meramente di comodo, inoltre, appare la pur ribadita tesi della difesa di B.G. secondo cui l'imputato - anche con riferimento alle responsabilità correlate al fallimento della "(OMISSIS)" s.p.a. - si sarebbe limitato a determinarsi come altri non gli impedirono di fare. Ricostruzione, questa, che avvalorava semmai l'impostazione accusatoria, non potendo certamente un imprenditore invocare la propria ignoranza sulla corretta osservanza di

norme di legge sol perchè le sue condotte di spoliazione dei beni aziendali non vennero ostacolate da chi sarebbe stato preposto a controllarne l'attività.

3.6 In ordine al giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche (concesse ad entrambi i ricorrenti) sulle opposte circostanze, va qui ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv 245931).

Nella fattispecie, a fronte della sottolineata "gravità del fatto, quale si ricava dalla complessiva entità del passivo" (v. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata), la difesa si limita a contrapporre aspetti del tutto irrilevanti, quale il tempo trascorso dalla data di commissione dei reati de quibus o l'aver B.G. - al precipuo fine di tentare di vedere ridimensionate le proprie responsabilità - sporto denuncia a carico di terzi.

3.7 Non vi è luogo, infine, per alcuna declaratoria di estinzione dei reati in rubrica, per intervenuta prescrizione.

I termini massimi di maturazione della causa estintiva, per le ipotesi di bancarotta fraudolenta, appaiono assai lontani, visto che i fallimenti della "(OMISSIS)" s.r.l. e della "(OMISSIS)" s.p.a. vennero dichiarati tra l'agosto ed il novembre 2009 (anche non considerando eventuali cause di sospensione, si perviene al primo semestre del 2022); quanto agli addebiti di bancarotta semplice, ai 7 anni e 6 mesi desumibili dall'art. 157 c.p. e segg. occorre aggiungere 6 mesi e 28 giorni derivanti da rinvii disposti nel corso del giudizio di primo grado per l'adesione della difesa ad astensioni di categoria (dal 17/11/2011 al 16/02/2012, nonché dal 20/09/2012 al 17/01/2013), per cui la prescrizione verrebbe comunque a perfezionarsi oltre la data odierna.

Diversamente è a dirsi per il reato di insolvenza fraudolenta, risalente all'aprile 2009: tuttavia, come già segnalato, sul capo D) l'originario ricorso non muoveva alcun profilo di doglianza. In ogni caso, e ad abundantiam, deve ribadirsi che un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Cass., Sez. U, n. 32/2001 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n.

186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

Fallimenti e Società.it